



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N. 4

Del 04/02/2021

OGGETTO :	Nomina Revisore contabile per il triennio 2021/2023
--------------	---

L'anno **duemilaventiuno** il giorno **quattro** del mese di **febbraio** alle ore 21.15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	GIUNTI EMANUELE		X	
3	VERZURI FRANCESCO		X	
4	SAMPOLI GLORIA		X	
5	PERICOLI ANDREA		X	
6	MORROCCHI ROASIO			X
7	MOGNI STELLA		X	
8	ROSSI ANDREA		X	
9	RUFFOLI LORENZO		X	
10	MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE		X	
11	BRUNI CLAUDIA		X	
			10	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. **CIANCAGLINI MARCO**.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Il giorno 4 febbraio 2021, alle ore 21.15, si riunisce il Consiglio comunale del Comune di Gaiole in Chianti, in sessione ordinaria e in seduta pubblica, convocato per le ore 18.00. La seduta si tiene in videoconferenza col sistema Cisco Webex Meetings messo a disposizione dal Consorzio Terre Cablate, in forza dell'art. 73, DL 18/2020, dell'art. 30 statuto e del decreto del Sindaco n. 4/2020. Svolge le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000 il dott. Marco Ciancaglini, segretario comunale. Assume la presidenza il Sindaco.

Sindaco. Il revisore viene nominato con sorteggio effettuato dalla Prefettura. La durata dell'incarico è triennale. Se non ci sono motivi ostativi, chiedo di votare.

Ruffoli. Sono pratiche ordinarie del Comune, tuttavia essendo competenza dell'Amministrazione e quindi della maggioranza di asteniamo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Dato atto che tale normativa dispone che:

- a) l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni;
- b) il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
 - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
 - coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

Dato atto:

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- che, in adempimento alle predette disposizioni nonché a quelle del Regolamento Comunale di Contabilità, con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 05/12/2017, esecutiva, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Gaiole in Chianti per il triennio 2017/2019 Il Dott. Claudio Barsottini;
- che nella normativa prevede che il revisore contabile sia in carica per un triennio e quindi, nel caso in questione dall'anno 2017 all'anno 2019;

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede che i Revisori degli Enti Locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - lo stesso Decreto Legge, all'art. 16, comma 25, ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
 - il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 1 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:
 - fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;
 - fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;
 - fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;
 - con lo stesso Decreto Ministeriale sono stati stabiliti, tra l'altro, i requisiti professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;
 - il Ministro dell'Interno, con Comunicato del 29.11.2012, ha reso noto che è stato formato tale elenco dei Revisori dei Conti
 - lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza.
- Infatti, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;
- con nota prot. n.10318 in data 01/12/2020, questo Comune ha comunicato alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Siena la prossima scadenza del proprio Revisore dei Conti, in applicazione della normativa da ultimo citata;
 - la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Siena, con nota del 03/12/2020, in risposta alla comunicazione del Comune, ha reso noto che l'estrazione a sorte per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune si sarebbe tenuta il giorno 07/12/2020 alle ore 11.00, presso la sua sede;
 - la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Siena, con nota pervenuta in data 09/12/2020 ha trasmesso copia del verbale dell'estrazione, ove si attesta che sono stati estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

- 1) DEGLI INNOCENTI SEBASIANO: Primo revisore
- 2) BONDIELLI FRANCO: Prima riserva estratta
- 3) BRACCINI ALESSANDRO: Seconda riserva estratta

Dato atto che questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto dott. Degli Innocenti Sebastiano, e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;

Che tale compenso, ai sensi del decreto interministeriale del 21/12/2018 nonché della deliberazione consiliare n. 50 del 11/07/2019 è stato stabilito in € 5.500,00;

Visto il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area finanziaria sulle proposte deliberative contenute nel presente atto;

Si approva con sette voti favorevoli e tre astenuti (Bruni, Mangiameli, Ruffoli), resi in forma palese.

D E L I B E R A

1)Di nominare, a seguito dell'estrazione a sorte indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio 01/02/2021-31/01/2024 il dott. Sebastiano Degli Innocenti, nato a Firenze il 15/08/1967, in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili per la circoscrizione di Firenze al n° 1699/A e nel registro dei revisori contabili con numero di iscrizione 140937;

2)Di dare atto che per il suddetto professionista non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL;

3)Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di € 5.500,00, oltre ad Iva, e contributo previdenziale, se ed in quanto dovuti nelle misure di legge, e rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, come di seguito disciplinato:

- rimborso integrale, su presentazione del titolo di spesa, di biglietti di mezzi pubblici collettivi di trasporto (autobus, treno);

- rimborso indennità chilometrica in caso di uso di utilizzo di auto propria nella misura di 1/5 del prezzo della benzina verde;

-rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio nella misura determinata per i componenti della Giunta Comunale.

4)Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario adotterà impegno di spesa con proprio provvedimento.

5)Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Si approva con sette voti favorevoli e tre astenuti (Bruni, Mangiameli, Ruffoli), resi in forma palese.

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Maestrini Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CIANCAGLINI MARCO

Il Consigliere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

[Digitare qui]